

PICCOLE ATTENZIONI PER UN GRANDE ACQUISTO

La Repubblica del 28 settembre 1996 riproponeva un articolo "In difesa degli automobilisti" sulla questione dei contratti d'acquisto perché solo in Italia non sono garantiti.

Alla base di tutto vi è la vocazione dell'acquirente italiano a subire vessazioni d'ogni tipo in tema di rapporto commerciale, pertanto, ben vengano gli inviti e raccomandazioni dell'Europa Comunitaria per eliminare lo squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore.

Gli esempi denunciati sono numerosi: il rimborso nemmeno previsto in caso di guasto in garanzia, difetti riconosciuti con difficoltà e a mala pena riparati gratuitamente, proposte di acquisto che sono vere e proprie trattative private e che vengono contrabbandate con il rassicurante nome di contratti, versamento di decine di milioni nelle mani di un privato senza riceverne in cambio il bene acquistato o, quantomeno, un titolo equivalente di proprietà e giuridicamente valido.

Per quanto sopra, è proficuo aggiungere, ai punti tecnici prima ricordati, alcuni punti che dovrebbero essere contenuti nel contratto d'acquisto di una autocaravan:

- indicazione delle rete di assistenza propria dell'allestitore;
- indicazione dei tempi di consegna e delle penali in caso di ritardo;
- indicazione del foro competente in caso di contenzioso.

Dopo aver fatto il punto per l'acquisto di una autocaravan, analizziamo l'operazione di vendita dell'autocaravan, fornendo alcuni suggerimenti.

Per chi si rivolge ad un Concessionario, lasciando tranquillamente il veicolo, può attivare due procedure diverse.

1) *La procura a vendere* per rimanere proprietari del veicolo. È opportuno ricordare di farsi mostrare il "Registro carico e scarico veicoli in deposito".

2) *Il reso in permuta* per un vero e proprio passaggio di proprietà al Concessionario. È opportuno ricordare di farsi mostrare il "Registro beni usati".

In ambedue i casi, è opportuno farsi rilasciare una dichiarazione, redatta su carta intestata e opportunamente firmata, del tipo di operazione effettuata.

Ricordiamo, inoltre:

Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997), art. 17

Le spese e gli altri componenti negativi relativi alla autocaravan, utilizzata nell'esercizio delle imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono **deducibili** per l'intero ammontare.

Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge n. 1235 del 15 dicembre 1967.

In caso di **trasferimento di proprietà** degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di **costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto**, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

L'ufficio della Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti.

Analogamente procedere per i trasferimenti di residenza.

Chi non osserva dette disposizioni è soggetto a pagare da 1 a 5 milioni.

Chi circola con un veicolo per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento e/o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto a pagare da 500.000 lire a 2.500.000 e la carta di circolazione è ritirata immediatamente.

È cessato l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con se il contrassegno stesso.